

Sentenza n. 5569/2020 pubbl. il 21/09/2020 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE

sul **contributo al mantenimento dei figli minori**

Rileva, preliminarmente, il Tribunale che la dichiarazione depositata dal resistente su ordine del Giudice istruttore non ha i requisiti di forma e di sostanza della Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi dell'art. 46 d.p.r. n. 445/00.

Il comportamento processuale di parte resistente va, pertanto, stigmatizzato non avendo adempiuto all'ordine di integrazione documentale disposto dal Giudice.

Dall'ultima dichiarazione fiscale in atti (Modello Persone Fisiche 2018) risulta che [REDACTED], medico odontoiatra, ha un reddito mensile netto di Euro 5128,00 calcolato su dodici mensilità.

Nel periodo di imposta 2016 il reddito mensile netto del resistente era pari ad Euro 5165,00 (vedi Modello Persone Fisiche 2017) e nel periodo di imposta 2105 era pari ad Euro 4700,00 (vedi Modello Persone Fisiche 2016).

Rispetto all'epoca del provvedimento presidenziale (marzo 2017), pertanto, il reddito mensilmente goduto dal resistente ha subito un aumento.

Non risultano depositate le dichiarazioni fiscali relative agli ultimi due periodi di imposta.

In assenza di diverse allegazioni delle parti e, comunque, di elementi di segno contrario, deve ritenersi che la condizione reddituale del resistente sia rimasta sostanzialmente immutata.

Il resistente è proprietario esclusivo della casa familiare assegnata alla resistente.

E', altresì, proprietario dell'immobile sito in [REDACTED], ove esercita la sua attività professionale.

Non risulta, ancora, aver acquistato l'immobile di [REDACTED] di cui al contratto preliminare in atti.

Allo stato, quindi, nonostante il prospettato imminente acquisto, che, ad oggi, non è intervenuto, il resistente non è gravato da alcun contratto di mutuo.

Il resistente non sopporta oneri abitativi in quanto risulta, ancora, vivere presso i di lui genitori.

Dagli estratti degli altri conti correnti intestati al resistente non si evincono elementi da cui desumere che il resistente abbia la disponibilità di ulteriori entrate non dichiarate tali da incidere sensibilmente sul suo tenore e di vita e sulla sua capacità di spesa.

Sebbene la questione relativa all'asserita illegittima distrazione della somma di Euro 80.000,00 dal conto corrente comune sia estranea al presente giudizio, va, tuttavia, evidenziato che detta somma risulta essere nella disponibilità della ricorrente.

La ricorrente risulta, ancora, priva di occupazione lavorativa e di reddito, nonostante l'integra capacità lavorativa e l'esperienza pregressa.

La casa familiare, di cui è proprietario esclusivo il resistente, è stata assegnata alla ricorrente che vi abita unitamente ai figli minori.

In assenza di diverso accordo tra le parti, superata la fase iniziale della separazione e le inevitabili difficoltà organizzative, le parti dovranno provvedere al pagamento degli oneri condominiali e delle spese per le utenze domestiche nel rispetto delle regole civilistiche.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto – condizione e capacità reddituale delle parti, godimento in capo alla ricorrente della casa familiare di esclusiva proprietà del resistente, ripartizione degli oneri condominiali secondo le regole civilistiche - tenuto conto delle aumentate esigenze dei figli minori (██████████ è ormai in età adolescenziale) e dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore, reputa il Tribunale equo e congruo quantificare in Euro 1300,00 al mese (Euro 650,00 per ciascun figlio) il contributo paterno ordinario indiretto.

Va, pertanto, posto a carico di ██████████ l'obbligo di corrispondere a ██████████, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2020, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, la somma di Euro 1300,00 (Euro 650,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione settembre 2021), oltre al 70% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano di seguito riportate.

Sull'assegno di mantenimento per il coniuge

Come già rilevato la ricorrente, seppur dotata di integra capacità lavorativa ed esperienza professionale pregressa, non svolge alcuna attività.

Sebbene non vi sia prova del fatto che la stessa, dall'epoca del provvedimento presidenziale, si sia attivata per reperire, senza riuscirvi, un'occupazione lavorativa attraverso cui provvedere al proprio sostentamento e contribuire al mantenimento dei figli minori, non può il Tribunale non evidenziare che l'età raggiunta dalla ricorrente ed il lungo periodo di inattività lavorativa rendano difficoltosa la ricerca, soprattutto nella fase attuale di grave crisi anche determinata dall'emergenza sanitaria in corso.

Va, altresì, evidenziato che durante la convivenza matrimoniale le parti hanno goduto di un tenore di vita non modesto che la ricorrente non appare in grado di conservare con le proprie risorse e potenzialità.

Evidenzia, comunque, il Tribunale che la ricorrente dovrà proseguire nell'attività di ricerca di un'occupazione lavorativa che le consenta di adeguatamente provvedere al proprio sostentamento e di contribuire al mantenimento dei figli minori.

In ragione di quanto sopra, va confermato l'obbligo in capo al resistente di corrispondere al coniuge, a titolo di mantenimento, la somma di Euro 500,00

al mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 2018).